

ALL'ILL.mo Tribunale di Bologna

sezione fallimentare

RICORSO PER LA APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. Modd.

PER IL SIG. VACCARI ROBERTO

Collegio Gestore della Crisi: Collegio n. 11 presso Organismo Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna –

Avv. Nadia Trifirò

Avv. Maria Olivia Zambelli

Avv. Giovanna Gaudenzi



PREMESSA

Il presente ricorso viene proposto dal Sig. Vaccari Roberto nato a Bologna il 17.10.1977, residente a Casalecchio di Reno (BO) via Respighi n. 13, C.F.VCCRRT77R17A944P, assistito dagli Avv.ti Alessia Tarlazzi (C.F. TRLLSS72R48B249B) – pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e Piero Bennasciutti (C.F. BNNPRI72A18F288L) – pec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it, anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Alessia Tarlazzi in Medicina (BO) via Libertà, 61; cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni; telefax n. 051 6970482;

Il Sig. Vaccari Roberto, attualmente dipendente di CPL Concordia Soc Coop, si rivolgeva all'On.le OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, tramite la Città Metropolitana di Bologna nel novembre 2019, al fine di poter ristrutturare il debito verso finanziarie ed erario, fra cui vi sono quali creditori principali INPS ed INAIL, sorto durante la attività artigianale di installazione e manutenzione di impianti elettrici, già corrente in Casalecchio di Reno (BO) via Respighi n. 13, C.F. VCCRRT77R17A944P e P.IVA 03285501205, cancellata dal registro imprese in data 04.02.2020 (all.1: visura camerale).

Sul punto va precisato che di fatto l'attività artigianale del debitore cessava già da inizio 2018, allorquando seppur attraverso alcune agenzie interinali iniziava a lavorare come dipendente.

Successivamente il debitore incaricava i sottoscritti legali per la assistenza nella presentazione della domanda per la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex lege n. 3/2012 come modd. (doc. 2).

Si precisa che la situazione debitoria trae principalmente origine da debiti verso Compass SPA (prestito come si vedrà "garantito" da cambiali) e dall'esposizione verso l'Amministrazione Finanziaria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, maturati durante gli ultimi anni della attività artigianale svolta in forma individuale dal ricorrente, come da documentazione allegata (doc. 3).

Il Sig. Vaccari è infatti debitore verso Compass per Euro 28.000,00= circa (debito a scalare in quanto le rate sono ad oggi regolarmente pagate) in forza di prestito ed originariamente garantito da n. 120



cambiali sempre puntualmente onorate di 282,50= mensili cadauna, come risulta dalla documentazione allegata (doc. 4) nonché verso alcuni ex fornitori della propria impresa cessata, C B Elettroforniture e Tecnolife, per oltre Euro 23.000,00=.

Quest'ultima peraltro aveva già tentato una esecuzione mobiliare presso terzi senza esito e non coltivata, come risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di Bologna in data 9.9.2020, ufficio esecuzioni mobiliari (doc. 5).

L'attivo della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio cui intende accedere il Sig. Vaccari Roberto si fonderà sull'apporto di finanza mensile messa a disposizione dal debitore, pari ad Euro 500,00=, per tutta la durata della procedura stessa (4 anni), oltre al TFR maturato e a quello che maturerà nel corso del quadriennio.

Va precisato che nelle more, il ricorrente incaricava l'Avv. Luca Menini di tentare il recupero del credito di cui alle fatture (in parte) insolute emesse dalla ditta Vaccari Roberto alla Delena SRL corrente in Bologna Galleria Marconi n. 2 per un importo di Euro 32.934,73= (doc. 6) . In sede stragiudiziale la predetta società aveva già contestato il credito attraverso un proprio legale e a fronte della reiterata richiesta di pagamento sono state ribadite tutte le eccezioni di inadempimento contrattuale a carico del Sig. Vaccari Roberto nella esecuzione del contratto d'opera. Peraltro la Delena SRL aveva provveduto a sostenere i costi di un sub appaltatore incaricato dal Sig. Vaccari per Euro 4590,00=.

Ciò posto, si è ritenuto, al fine di evitare le ingenti spese (anche tecniche) ed i tempi di un lungo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vieppiù di incerto esito alla luce delle contestazioni avanzate da Delena SRL, di non procedere con il recupero coattivo del credito suindicato.

In ragione di quanto sopra, il legale sconsiglia il ricorso a giustizia che determinerebbero un esborso di somme sia per spese tecniche che per spese legali difficilmente recuperabili con aggravio del passivo per il ricorrente. A supporto si allega il parere dell'Avv. Luca Menini (doc. 7).

Il Sig. Vaccari Roberto non è soggetto fallibile posto che la impresa individuale, già cessata, era da tempo inattiva posto che il debitore è lavoratore dipendente a far data dal 25.febbraio 2019, essendo stato assunto precedentemente attraverso alcune agenzie interinali e poi dalla società CPL Concordia



Soc Coop con contratto a tempo indeterminato, mansione di operaio, livello terzo, con decorrenza dal 25.2.2019 a tempo indeterminato.

Egli attualmente percepisce uno stipendio mensile pari ad Euro 1600,00= per n. 13 mensilità.

Sussistono quindi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 come mod. come peraltro descritto nella relazione particolareggiata del collegio gestore della crisi allegata alla presente istanza (doc. 8).

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
2. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
3. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode e di atti impugnati
6. Elenco /inventario dei beni del debitore
7. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
8. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del figlio minore
9. Programma di liquidazione
10. Spese prededucibili

1. ITER DELLA PROCEDURA



Come accennato, in prima battuta, il ricorrente si rivolgeva all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna attraverso la Città Metropolitana di Bologna. Successivamente venivano incaricati gli infrascritti legali per l'assistenza "tecnica" e per la redazione della domanda volta alla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Veniva quindi consegnata al Collegio Gestori la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e veniva altresì fornita una relazione dettagliata sulle cause del sovra indebitamento.

Seguivano alcuni incontri con modalità da remoto, vista la emergenza sanitaria in atto determinata dal Covid 19, al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso.

Si precisa fin da ora che non viene allegato l'inventario dei beni mobili in quanto la casa ove risiede il Sig: Vaccari Roberto col figlio minore, è di proprietà dei genitori i quali sono altresì proprietari esclusivi del mobilio e degli arredi come da dichiarazione allegata (doc. 9); mentre il Sig. Vaccari Roberto non ha beni mobili propri all'interno della casa.

Sin da ora si rileva che trattasi di beni in discreto stato d'uso e di proprietà esclusiva dei genitori del debitore Signori Vaccari – Vinci, peraltro in gran parte impignorabili e che pertanto non verranno ricompresi nell'attivo della procedura ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012.

In accordo col Collegio Gestore venivano eseguite poi le verifiche presso Banca d'Italia, le visure presso il PRA, presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le visure ipotecarie, le dichiarazioni dei redditi al fine di ricostruire compiutamente la situazione economico – patrimoniale del Sig. Vaccari Roberto.

Nelle more, i sottoscritti legali presentavano ad INPS istanza di autotutela volta all'annullamento di parte dei ruoli dell'ente previdenziale in quanto illegittimi ed in accoglimento della stessa, l'ente provvedeva a sgravare i tributi successivi alla cessata attività del 7 marzo 2018 (doc. 10).

Inoltre, il Sig. Vaccari Roberto e la ex compagna, Signora ~~Mucci~~ Valentina, presentavano presso il Tribunale di Bologna ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. CC al fine di formalizzare l'affido condiviso del figlio minore, collocato e con residenza presso il padre, che prevede un obbligo di mantenimento (alimentare) a suo carico pari ad Euro 350,00= mensili oltre le spese straordinarie (doc.



11) cui la madre partecipa solo in parte. Ciò formalizzando di fatto una situazione già protrattasi per diversi anni dalla fine della relazione sentimentale.

Il Collegio procedeva altresì alla ricostruzione dei fabbisogni della famiglia del Sig. Vaccari Roberto, sulla scorta delle dichiarazioni dei genitori, che provvedono personalmente alla conduzione della casa, ivi compreso il pagamento delle bollette per utenze varie ed oneri condominiali come da dichiarazione allegata (doc. 12).

Fin da ora si precisa, come meglio si esporrà, che il debitore partecipa con un minimo contributo mensile derivante dal proprio stipendio alla spesa alimentare per sé e per il figlio minore.

2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.



Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidazione tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVE E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato dall'amministrazione finanziaria, da Inps e da alcuni fornitori con cui lavorava la impresa individuale del debitore.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni



assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo Al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per ricostruire le cause del sovraindebitamento si devono ripercorrere le vicende più significative dalle quali è derivata la attuale situazione debitoria, eventi non solo propri della attività lavorativa ma anche del travagliato trascorso sentimentale del ricorrente.

Come accennato, il Sig. Vaccari Roberto dal 2013 e fino al 2018 ha svolto attività di elettricista in forma individuale, con buoni profitti almeno fino al periodo 2016, ciò garantendo al debitore ed alla propria compagna un buon tenore di vita.

Dalla relazione sentimentale con la Signora **Mucci** Valentina, in data 7 luglio 2005, nasceva il figlio Federico, oggi studente.



La coppia decideva quindi di acquistare un immobile per il nucleo, posto in Crespellano (BO) loc. Ponte Samoggia, via Sandro Pertini n. 1, così censito Foglio 3 mappale 100, sub. 13, accendendo un mutuo fondiario con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (poi divenuta Credit Agricole) in data 17.5.2006 (doc. 13) di originari Euro 180.000,00=. Non sfuggirà che siamo nel pieno boom immobiliare del paese.

I redditi della coppia consentivano il regolare pagamento della rata mensile del mutuo fondiario nonché di poter pagare puntualmente gli oneri di conduzione della casa, come già verificato anche dal Collegio Gestori.

Purtroppo, la convivenza more uxorio cessava poco tempo dopo l'acquisto della casa ed il ricorrente (insieme alla ex compagna comproprietaria) decideva di mettere a reddito l'immobile. Veniva così sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo con la Sig.ra Genny **Giordano** nel mese di marzo 2017 (contratto registrato all'Ag. Entrate in data 22.3.2017) ad un canone di Euro 500,00=, grazie al quale, almeno per un periodo, veniva onorata puntualmente la rata del mutuo (doc. 14 – copia contratto locazione e documentazione relativa allo sfratto per morosità).

Sempre nel 2017 conduttrice, dopo una serie di ritardi nei pagamenti, ometteva del tutto di corrispondere il canone ai locatari, che si vedevano costretti a procedere con l'ausilio di un legale e sostenendo ingenti costi alla intimazione dello sfratto per morosità, ma purtroppo la azione di recupero credito non sortiva effetti positivi in quanto la Signora **Giordano** non aveva una occupazione stabile e quindi il ricorrente (e la compagna) decidevano di non sostenere altre spese a fronte di un esito quantomai aleatorio sull'effettivo recupero.

Ben consapevole di non poter continuare a sostenere la rata del mutuo ed il mantenimento integrale del figlio (sia ordinario che per spese straordinarie) – che, per accordi tra i genitori pur non sanciti in provvedimento giudiziale, rimaneva di fatto collocato presso il padre essendosi la madre trasferita fuori provincia per motivi di lavoro formando anche una propria famiglia composta da altri due figli – il ricorrente e la ex compagna decidevano di mettere in vendita l'immobile.

A causa della difficile situazione economica anche lavorativa, il debitore dal 2017 si traferiva presso la casa dei genitori unitamente al figlio minore, ove tutt'ora risiede, così da poter contare sul loro contributo affettivo ed economico.



Dopo svariati mesi, a causa della crisi del settore immobiliare, nel 2019, in esito ad una trattativa con la banca mutuante, finalmente l'immobile veniva venduto (doc. 15) in data 15.4.2019 (doc. 15) per la somma di Euro 85.000,00=, somma destinata interamente al creditore ipotecario.

Si precisa che erano il fratello del ricorrente, Sig. Vaccari Marco, insieme ai genitori, Signori Vaccari Valter e Vinci Antonietta, a corrispondere al ricorrente la ulteriore somma di Euro 10.000,00= per poter concludere positivamente la vertenza con la banca, che vantava un piccolo debito anche derivante da affidamento (fido) su CC aziendale del Sig. Vaccari Roberto. Si producono al riguardo le quietanze di pagamento di Credit Agricole (doc. 16).

Purtroppo l'attività artigianale del debitore in quel periodo si contraeva ulteriormente, subendo un decremento dei profitti e per la impossibilità di recupero di alcuni crediti, fra cui anche Delena SPA come esposto. Il debitore rendendosi conto che non era presumibile che potesse essere implementato il fatturato, attesa la crisi del settore sin da allora evidente ed in assenza di un adeguamento strutturale dell'azienda alle esigenze del mercato, decideva di cessare la attività di elettricista e cercare un lavoro come dipendente, vista anche la esperienza maturata nel settore.

Fatto sta che negli anni e fino al 2018 (l'attività in concreto sarebbe cessata di lì a poco), la impresa ha contemplato solo un progressivo cumulo di partite debitorie verso l'istituto di previdenza e nei confronti dell'apparato pubblico.

Ciò che ha determinato da un lato la decisione di cancellare la impresa dal relativo registro e la maturazione di ruoli esattoriali a carico del Sig. Vaccari Roberto, che ricorreva anche al prestito personale con Compass SPA per estinguere un precedente finanziamento acceso dalla impresa individuale e per avere un po' di liquidità, necessaria per il proprio mantenimento e quello del figlio che dopo la separazione dalla compagna viveva con lo stesso e con i nonni paterni.

Il mantenimento del figlio minore infatti dopo la cessazione della relazione sentimentale è gravato pressoché esclusivamente sul reddito del Sig. Vaccari Roberto, essendosi la ex compagna trasferita in altra città ove si è ricostruita da anni una propria famiglia, composta anche da altri due figli minori. La stessa contribuisce al mantenimento versando solo alcune delle spese straordinarie come si evince dal ricorso ex art. 337 bis e ss. CC in atti.



Nelle more, il Sig. Vaccari Roberto si è nuovamente attivato per il recupero delle somme di cui alle fatture n. 5 /2018 e fattura n. 7/2018, per un totale di Euro 32.000,00= relative a lavorazioni presso cantieri di Delena SRL, che già aveva contestato il credito de quo attraverso un proprio legale, purtroppo senza concrete possibilità di recupero. Pertanto tali somme non potranno essere recuperate ed incluse nell'attivo della liquidazione.

Allo stato, il montante del passivo da sovraindebitamento è praticamente tutto nelle residue posizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS ed INAIL e di Compass SPA, oltreché di alcuni fornitori che avevano infruttuosamente tentato una esecuzione mobiliare presso terzi (cfr. doc. 3).

Ne discende pertanto che trattasi di sovraindebitamento c.d. oggettivo, per eventi imprevedibili non riconducibili di certo alla condotta del Sig. Vaccari Roberto.

Di ciò occorrerà tener conto anche in vista della futura esdebitazione del debitore.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO- ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI

Come si è avuto modo di precisare il debitore ha eseguito nel 2019 un atto di disposizione patrimoniale, rappresentato dalla compravendita della quota del 50% dell'immobile posseduto con la ex compagna, posto in Crespellano (BO) Loc. Ponte Samoggia, così censito: catasto fabbricati di detto Comune, foglio 3, mappale 100 sub. 13. A completezza si allega la visura catastale nazionale negativa a conferma che il Sig. Vaccari Roberto non possiede alcun bene immobile (doc. 17).

Per mero scrupolo si rileva che i proventi della compravendita venivano destinati interamente al creditore ipotecario (Credit Agricole). Mentre le altre poste passive del Sig. Vaccari Roberto verso il predetto istituto di credito venivano soddisfatte attraverso denaro messo a disposizione dai genitori e dal di lui fratello.

Inoltre nel febbraio 2018 il ricorrente vendeva il furgone aziendale TG FC 421 XV del valore 6.506,60= oltre IVA ad una concessionaria; il ricavo veniva destinato alla restituzione di alcuni prestiti al fratello ed alla fidanzata ed al pagamento delle rate in essere con Compass nonché per definire alcune pendenze con ex fornitori. A supporto si allega la dichiarazione del Sig. Vaccari (doc. 18).



Non vi sono altri atti di disposizione patrimoniale compiuti nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori e/o sono state avviate azioni revocatorie ex art. 2901 CC, come da dichiarazioni rilasciate ai gestori

5. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

ESCLUSIONE DI BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI: il Sig. Vaccari Roberto non possiede beni immobili come risulta dalle visure catastali in atti, né beni mobili registrati (cfr. visura PRA- doc. 19); mentre va precisato che l'autovettura modello Fiat Seicento TG CZ 300JA immatricolata nell'anno 2005 - che il debitore utilizza per ragioni di lavoro e spostamenti legati alle esigenze del figlio minore - è di proprietà del padre (doc. 20).

Mentre le spese di carburante, bollo, assicurazione e manutenzione sono invece interamente a carico del Sig. Vaccari Roberto come risulta nella tabella di cui infra.

Sul punto il Collegio Gestori ha già effettuato le verifiche di legge presso le relative banche dati.

BENI MOBILI ED ARREDI POSTI NELL'ABITAZIONE DI VIA RESPIGHI N. 13 IN CASALECCHIO DI RENO: tutti i beni mobili (in gran parte impignorabili) e gli arredi ed accessori presenti all'interno della casa di proprietà dei genitori del debitore, sono di proprietà esclusiva di questi ultimi come da dichiarazione in atti (cfr. doc. 9).

Gli stessi pertanto sono esclusi dall'attivo della procedura di liquidazione del patrimonio.

La giacenza sul conto corrente come verificato dal Collegio Gestore viene utilizzata per il pagamento delle rate Compass come sopra descritto, per il fabbisogno del debitore e del figlio minore.

6. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Si indica di seguito la esposizione debitoria aggiornata del Sig: Vaccari Roberto, elenco che include tutti i creditori ai sensi dell'art. 9 comma 2/3 L. 3/2012:



CREDITORE		Importo dovuto	
CIEB Elettroforniture SPA		19.952,50	
COMPASS SPA		28.000,00	(*)
INPS		3.644,68	
INAIL		457,45	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		9668,74	
ENEL ENERGIA SPA		953,03	
TECNOLIFE ELETTRONICA SNC		2.241,94	
VACCARI VALTER-VINCI ANTONIETTA		5000,00	
VACCARI MARCO-		9.675,43	
Totale		79.593,77	

(*) debito composto da n. 120 cambiali originarie di euro 282,50 cadauna dal 30.4.2019 al 30.3.2029)

Quanto al finanziamento Compass SPA, si chiede fin da ora che l'On.le Tribunale di Bologna, in esito alla apertura della procedura di liquidazione, disponga che le cambiali emesse in favore di detta finanziaria vengano immediatamente consegnate al liquidatore e che ne sia inibito l'incasso, con decorrenza dal mese di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e sino alla estinzione (30.3.2029).



Ciò consentirà al debitore di poter rientrare nella piena disponibilità del proprio stipendio mensile derivante dal lavoro a tempo indeterminato, così da poter destinare la somma mensile di Euro 500,00= alla massa dei creditori.

Sul punto va rilevato che, in analogia all'orientamento consolidato di questo Tribunale in tema di cessione volontaria del quinto dello stipendio, il credito maturato da Compass infatti nasce da un contratto di finanziamento chirografario e conseguentemente il credito residuo conserva la medesima natura, essendo irrilevante ai fini che ci occupano il fatto che oggi le scadenze siano garantite da emissioni di cambiali. (cfr. Decreto omologa Dr.ssa Rimondini 11.5.2020).

Sul punto si segnala un recente provvedimento del Tribunale di Bologna – Pres. Dott. Fabio Florini (RG 3665/2020) che in una analoga procedura di liquidazione del patrimonio, in accoglimento della domanda del debitore, ha ordinato la consegna delle cambiali (a garanzia del prestito chirografario) al liquidatore nominato.

7. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DEL FIGLIO MINORE

La famiglia del debitore è composta dai genitori e dal figlio minore, come si è già avuto modo di precisare.

Sono proprio i genitori del Sig. Vaccari Roberto a sostenere le spese di conduzione dell'immobile (utenze varie, oneri condominiali, tasse locali) ove vive lo stesso in Casalecchio di Reno (BO) via Respighi n. 13, immobile di cui sono proprietari.

Il debitore partecipa unicamente mediante apporto mensile di Euro 200,00= per spesa alimentare.

<u>Assegno mensile mantenimento ordinario figlio minore</u>	350,00
<u>Spese straordinarie per mantenimento figlio minore</u>	200,00
Spese telefoniche (anche per il figlio)	30,00



Spese alimentari	200,00
Spese trasporto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione auto)	150,00
Spese mediche /farmaceutiche	30,00
Spese vestiario	80,00
<u>Totale necessità personali di vita per mese</u>	<u>1.040,00</u>

Per quanto riguarda la 13ma mensilità di stipendio si chiede che la stessa venga trattenuta dal debitore quale fondo rischi da destinare a spese urgenti inerenti soprattutto il fabbisogno personale e del minore (ad es. spese mediche dentistiche future):

8. PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante l'apporto di finanza mensile da parte del Sig. Vaccari Roberto, indicata in Euro 500,00= mensili per n. 12 mensilità, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento e del figlio minore seco convivente, per tutta la durata della procedura di liquidazione ex lege n. 3/2012. Si rinvia alla tabella sopra esposta relativa al fabbisogno del debitore e del nucleo, tenuto conto del contributo economico dei genitori.

Mentre la 13 mensilità verrà accantonata dal debitore quale c.d. fondo rischi per spese impreviste, anche mediche urgenti, che si rendessero necessarie nell'interesse del minore.

Il debitore metterà altresì a disposizione della massa il TFR già maturato ad oggi e pari ad Euro 2121,02 (importo lordo), oltre a quello che maturerà per i 4 anni di durata della procedura di liquidazione del patrimonio, prudenzialmente indicato in Euro 1.400,00= circa all'anno.

Dovrà essere poi revocato l'incasso delle cambiali rilasciate dal debitore a Compass SPA come sopra già evidenziato.



Rilievo a parte merita il fatto che non costituisce motivo di inammissibilità della procedura, la circostanza che il debitore non abbia, alla presentazione della domanda di liquidazione, alcun bene immobile o mobile, ma possa contare su di un reddito mensile destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Trib. Milano 16.11.2017; Trib. Bologna RG 4220 /2019 G.D. Dr.ssa Rimondini). Trattasi di reddito futuro che entra nella definizione generale di beni tanto che possono anche essere oggetto di pignoramento presso terzi.

9. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Il Collegio gestori ha già dato disponibilità a porre in prededuzione parte del compenso in esito alla istanza motivata del debitore.

Nel riparto dell'attivo, in esito alla procedura di liquidazione, occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione e di quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesimo, nonché il compenso del Liquidatore.

Parimenti dicasi per le spese dei sottoscritti legali come da incarico in atti.

Tutto ciò premesso, il Sig. Vaccari Roberto, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il collegio gestore n. 11 presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nelle persone dell'Avv. Nadia Trifirò, Avv. Maria Olivia Zambelli ed Avv. Giovanna Gaudenzi, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;



- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto nei limiti del rispetto della normativa sulla privacy, se ritenuto per estratto;
- disporre lo scioglimento del contratto di finanziamento tra Vaccari Roberto e Compass SPA, con cristallizzazione del debito residuo alla data di apertura della liquidazione del patrimonio e per l'effetto ordinare a far data dalla apertura della procedura di liquidazione stessa, la consegna immediata al liquidatore nominato dei titoli cambiari emessi in favore di Compass Spa ed in ogni caso inibire /revocare l'incasso delle cambiali rilasciate dal debitore a Compass dell'importo attuale di Euro 282,50= cadauna e sino ad estinzione del debito chirografario (30.3.2029), in modo che il Sig. Vaccari Roberto possa disporre dell'intero stipendio, con conseguente possibilità di destinare la somma di Euro 500,00= mensile in favore della massa.

Si producono: DOCUMENTI; 1) copia visura camerale; 2) copia incarico ai legali; 3) documentazione relativa al passivo; 4) copia contratto Compass; 5) certificato Trib. Bologna esecuzioni mobiliari; 6) copia fatture DELENA SPA ; 7) parere Avv. Luca Menini; 8) relazione particolareggiata dei gestori ed allegati; 9) dichiarazione genitori del ricorrente relativa a beni ed arredi di casa; 10) copia istanza autotutela e sgravio di INPS; 11) copia decreto Tribunale di Bologna ex art. 337 bis CC; 12) dichiarazione genitori su sostentamento e fabbisogno famiglia; ; 13) copia rogito acquisto casa e contratto di mutuo fondiario; 14) copia contratto di locazione Vaccari – Mucci e documentazione sfratto; 15) copia atto cessione immobile; 16) copia documentazione e quietanze rilasciate da Credit Agricole; 17) visura catastale nazionale negativa; 18) dichiarazione atti di disposizione del debitore; 19) visura PRA; 20) dichiarazione Sig. Vaccari Valter su autovettura; 21) certificati anagrafici; 22) buste paga; 23) ultime tre dichiarazioni dei redditi.



Bologna li 26 ottobre 2020

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

